

COMUNE DI AUGUSTA

STATUTO

Lo statuto del Comune di Augusta è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 33 del 2 luglio 1994.

Si ripubblica il nuovo testo adottato con delibera del consiglio comunale del 22 gennaio 2003.

Titolo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Autonomia del Comune

- 1) Il Comune di Augusta è ente locale autonomo titolare di poteri e funzioni proprie, che esercita secondo i principi stabiliti dalle leggi generali della Repubblica, nel rispetto delle norme regionali e in conformità al presente statuto.
- 2) Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare, tende ad affermare e rafforzare il principio della democrazia e della trasparenza amministrativa.

Art. 2

Il territorio e la sede comunale

- 1) Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 128, approvato dall'Istituto centrale di statistica ed ha una estensione territoriale di ettari 10.926; confina:
 - a) nord-nord-est con il territorio comunale di Carlentini;
 - b) est-nord-est con il territorio comunale di Melilli;
 - c) rimanenti confini con mare Ionio.
- 2) La sede del Comune è sita in via P.pe Umberto. In essa si riuniscono la giunta e le commissioni comunali. Potranno essere autorizzate riunioni degli organi e delle commissioni in locali diversi dalla sede del Comune.
- 3) Il consiglio comunale si riunisce nel Palazzo S. Biagio sito in via Roma. In caso di particolari esigenze o opportunità potranno essere autorizzate riunioni del consiglio comunale presso sedi diverse da quelle abituali.

Art. 3

Stemma, gonfalone e fascia tricolore

- 1) Lo stemma e il gonfalone del Comune sono con formi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto.
- 2) La fascia tricolore è completata con lo stemma della Repubblica italiana.
- 3) L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

Art. 4

Obiettivi politici

Il Comune di Augusta:

- a) nel quadro dei principi democratici e di sovranità popolare indirizza la sua azione alla crescita civile, sociale ed economica della comunità augustana dalla quale richiede e promuove la partecipazione diretta attraverso gli appositi istituti ed uniforma la sua azione ai principi di imparzialità, trasparenza, efficacia ed economicità della gestione;

- b) persegue la piena attuazione dei principi di pari dignità dei cittadini ed il completo sviluppo della persona;
- c) persegue la valorizzazione dell'autonomia locale nell'ambito della unità nazionale;
- d) persegue il fine dell'unificazione e dell'integrazione europea, dello sviluppo dei rapporti con i Paesi dell'area mediterranea e della solidarietà internazionale, anche attraverso la collaborazione economica e culturale.

Art. 5

Obiettivi sociali ed economici

Il Comune di Augusta, nell'ambito delle sue funzioni:

- 1) promuove il miglioramento della qualità della vita della comunità e delle persone anche attraverso l'attuazione di progetti formativi ed educativi e assume il rispetto del valore dei tempi di vita e di lavoro come principio informatore della politica;
- 2) promuove tutte le iniziative tendenti all'attuazione delle pari opportunità di vita e di lavoro a uomini e donne;
- 3) persegue la rimozione degli ostacoli che si frappongono al completo sviluppo della persona e che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti, con particolare riguardo ai soggetti più deboli ed emarginati;
- 4) nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze, promuove la convivenza sociale;
- 5) promuove tutte le iniziative di protezione civile, allo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi ai sensi della legislazione vigente in materia.
Per il conseguimento delle finalità del servizio comunale di protezione civile il sindaco promuove e coordina le attività e gli interventi dell'amministrazione comunale, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di protezione civile.
Le suddette attività e/o interventi di protezione civile si svolgono in ambito comunale secondo le modalità stabilite da apposito regolamento approvato dal consiglio comunale, nel rispetto delle direttive degli organi competenti in materia di protezione civile;
- 6) sostiene e valorizza la famiglia considerandola nucleo elettivo per la destinazione dei servizi e tutela tutte le altre forme di mutua assistenza;
- 7) promuove il potenziamento dei servizi sociali per una effettiva fruizione da parte di tutti i cittadini;
- 8) opera per la tutela del diritto alla salute;
- 9) tutela la maternità e la paternità libera e responsabile e ne riconosce il valore sociale;
- 10) favorisce e valorizza iniziative di volontariato ai fini sociali e incoraggia e sostiene l'associazionismo e la cooperazione;
- 11) promuove lo sviluppo della cultura valorizzandone le iniziative;
- 12) favorisce e sostiene le iniziative educative, sportive e ricreative mediante il potenziamento delle sue strutture e la collaborazione con realtà pubbliche e private;
- 13) promuove l'organico ed equilibrato assetto del territorio, la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione dei beni ambientali storici, naturalistici e ne tutela la vocazione turistica, assicurando la partecipazione democratica alle scelte;
- 14) favorisce lo sviluppo economico della comunità e la piena occupazione anche attraverso la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio storico-ambientale, promuove lo sviluppo economico del territorio attraverso una progettualità pubblica di cui se ne assume l'onere, da sottoporre alla libera iniziativa di cittadini liberi ed associati, con particolare riguardo alla piccola e media impresa, l'artigianato, la cooperazione, l'agricoltura e la pesca;
- 15) tutela l'ambiente di vita e di lavoro operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento e promuove il rispetto per la natura e per gli animali;
- 16) riconosce il ruolo sociale degli anziani, ne valorizza l'esperienza, ne tutela i diritti e gli interessi;

17) considera i bambini ed i giovani come risorsa preziosa della comunità, garantendo loro il diritto alla salute, agli spazi ludico-ricreativi e socio-culturali. Il sindaco è "il difensore dei bambini", si impegna ad applicare la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'Assemblea generale delle nazioni unite il 10 dicembre 1948, e la convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia;

18) favorisce la rivitalizzazione del centro storico e dei quartieri di insediamento periferico e sub-urbano nonché l'abbattimento di barriere burocratiche che dividono il cittadino dalle istituzioni comunali anche attraverso la creazione di forme di assistenza pubblica;

19) considera essenziale il superamento di ogni discriminazione razziale per un corretto inserimento nella comunità augustana degli immigrati;

20) adotta tutti i provvedimenti necessari per combattere ogni forma di criminalità, per promuovere una cultura della legalità, per il controllo del territorio e la tutela dei cittadini;

21) tutela la salute dei cittadini anche tramite il controllo delle strutture sanitarie stimolandone l'efficienza sia a livello centrale che periferico, nonché con l'informazione sanitaria;

22) il Comune tutela e valorizza: il patrimonio storico, librario, artistico, archeologico e monumentale, anche promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati;

23) il Comune riconosce la necessità di attuare politiche rivolte al conseguimento della parità tra donne ed uomini. Allo scopo istituisce le "commissioni per le pari opportunità", la cui composizione ed il cui funzionamento sono stabilite da apposito regolamento. La commissione resta in carica per la stessa durata del consiglio comunale che elegge.

Art. 6

Metodologia di realizzazione degli obiettivi

Per la realizzazione degli obiettivi di cui agli artt. 3 e 4 il Comune adotta il metodo della programmazione.

Il Comune, per quanto di propria competenza:

- determina e definisce gli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base fissa la propria azione;
- assicura, nella formazione e attuazione di tali strumenti programmatici, la partecipazione dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel territorio;
- concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Il Comune partecipa, nei modi e forme stabiliti dalla legge regionale, alla formazione dei piani e programmi regionali.

Titolo II

ORGANI DEL COMUNE

Art. 7

Sono organi del Comune: il consiglio comunale, il sindaco, la giunta e i consigli di quartiere.

Lo status degli amministratori locali, l'obbligo di astensione dagli atti, i permessi, le aspettative, le indennità ed i gettoni sono regolati dalle leggi della Regione siciliana e sussidiariamente da quelle nazionali. L'applicazione di tale normativa consegue ope legis ed è definita per ciascuna tipologia fatta salva la relativa copertura finanziaria. Agli adempimenti gestionali provvede il dirigente titolare del P.E.G. con eccezione delle ipotesi di specifica riserva della normativa vigente, ferme restando le opzioni per le indennità di funzione. Ai fini dell'indennità si intendono previste tutte le categorie di soggetti di cui alla legge regionale vigente con le modalità previste dalla stessa normativa. Alla stessa normativa si fa riferimento ai fini dell'indennità per tutte le categorie di soggetti previsti.

Sezione I

Il consiglio comunale

Art. 8

L'elezione del consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge. Il consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

Il responsabile dell'ufficio utilizza servizi, attrezzature e risorse finanziarie assegnate in sede di approvazione del bilancio. Con le stesse modalità il responsabile del servizio utilizza le risorse attribuite per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti, per l'attribuzione di indennità, gettoni, missioni e quant'altro connesso alla funzione istituzionale dei consiglieri.

Art. 9

Attribuzioni

1) Il consiglio comunale rappresenta la comunità augustana, ne esprime la volontà, ne promuove lo sviluppo e ne cura gli interessi.

2) Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico e amministrativo del Comune; adotta gli atti fondamentali ad esso attribuiti dalla legge; esercita il controllo sull'attività politico-amministrativa della giunta.

Le funzioni del consiglio comunale non sono delegabili, né assumibili d'urgenza dalla giunta municipale.

3) Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio

presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

4) Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.

5) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 10

Insedimento

1) Il consiglio tiene la prima seduta entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti.

2) Gli avvisi di convocazione sono inviati dal presidente uscente almeno 10 giorni prima della seduta.

3) Il consiglio provvede, nella prima seduta, alla convalida dei consiglieri, giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità determinate dalla legge e procede alle eventuali surroghe.

4) Il consiglio elegge nella stessa seduta, in unica votazione, il presidente ed il vice presidente, con le modalità di cui all'art. 19 legge regionale n. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni nel rispetto delle minoranze. Assume la vice-presidenza il candidato che riporta il maggior numero di voti dopo il presidente. Con successiva votazione viene eletto il terzo componente dell'ufficio di presidenza.

Art. 11

Convocazione delle adunanze

Il consiglio si riunisce in sessione ordinaria o urgente.

Una delle sessioni ordinarie, almeno due volte al mese, deve essere riservata alla presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate dai consiglieri comunali. Il presidente fissa la data per le riunioni ordinarie o urgenti per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di 1/5 dei consiglieri comunali e cura la diramazione degli avvisi di convocazione.

Per tutto ciò che concerne termini, modalità di convocazione, iscrizione all'ordine del giorno, deposito delle proposte, si rinvia alle norme di legge e regolamentari vigenti. Tutti gli avvisi, comunicazioni, convocazioni, etc. vengono recapitati a mano a mezzo messo notificatore; il consigliere può richiedere altri mezzi, anche informatici, che ne consentano il controllo dei termini.

Il responsabile dell'ufficio consiglio studia e propone tutti quegli interventi che consentono economia di spesa fatto salvo il principio della certezza. L'accettazione dei singoli consiglieri di nuove metodologie di comunicazione equivale ad accettazione giuridica della validità delle stesse.

Art. 12

Votazioni e sedute

1) Il consiglio è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica ed in seconda convocazione con quella di 2/5 dei consiglieri assegnati per legge all'ente. Il consiglio delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

2) Per l'approvazione del regolamento del consiglio e delle eventuali modifiche è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.

3) Il regolamento stabilisce le forme di votazione. Il voto, di regola, è palese ad eccezione dei casi previsti dalla legge.

- 4) Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge.
- 5) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
- 6) Gli atti deliberati dal consiglio comunale sono redatti a cura del segretario con l'assistenza dell'ufficio di segreteria e sottoscritti dal presidente, dal consigliere anziano e dal segretario presenti all'intero svolgimento dei lavori relativi al singolo atto.

Art. 13

I consiglieri comunali

- 1) Ogni consigliere esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
- 2) I consiglieri entrano in carica ed assumono tutte le funzioni ad essa inerenti all'atto della proclamazione.
- 3) Ogni consigliere, secondo le procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di:
 - a) essere nominato membro di almeno una commissione consiliare permanente;
 - b) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio, ad esclusione di quelli riservati dalla legge all'iniziativa della giunta;
 - c) formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni;
 - d) ottenere informazioni e copie di atti comprese le registrazioni senza nulla osta da parte degli uffici;
 - e) accedere agli uffici comunali ed ai servizi disposti per l'esercizio delle funzioni di consigliere, con le modalità fissate dal regolamento.
- 4) E' consigliere anziano colui il quale ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
- 5) Ad inizio e fine mandato il consigliere comunale dichiara la propria situazione patrimoniale e, in concomitanza con la dichiarazione annuale dei redditi, ne presenta copia al sindaco, che ne cura la pubblicazione.
- 6) Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al consiglio comunale, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
- 7) Oltre che nei casi previsti dalla legge, sono dichiarati decaduti i consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a quattro riunioni consecutive del consiglio comunale. La decadenza viene dichiarata con la procedura della legge comunale e provinciale vigente della Regione siciliana garantendo comunque il diritto alla difesa e l'oggettivo accertamento della giustificazione delle assenze.

Art. 14

Il presidente

- 1) Il consiglio è presieduto dal presidente, che lo rappresenta, ne dirige i lavori secondo il regolamento ed esercita i poteri di polizia dell'adunanza.
- 2) Il presidente del consiglio tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'effettivo esercizio delle loro funzioni e ne autorizza le missioni e gli incarichi per conto del consiglio comunale o su richiesta del presidente delle commissioni consiliari.
- 3) Il presidente convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.
- 4) Il presidente cessa dalle sue funzioni per dimissioni, per morte e per mozione di sfiducia presentata e votata da almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati.
- 5) In caso di assenza o di impedimento del presidente il consiglio è presieduto dal vice-presidente e, in caso di impedimento anche di questi, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali. La funzione di presidente è incompatibile con quella di componente delle commissioni consiliari.

Art. 15

I gruppi consiliari

- 1) I consiglieri, in numero non inferiore ad 1/10 dei componenti dell'assemblea, si costituiscono in gruppi consiliari ed eleggono il proprio capo-gruppo. La mancata adesione ad uno dei gruppi consiliari come sopra costituiti comporta l'automatica confluenza nell'unico gruppo misto.
- 2) A ciascun gruppo devono essere assicurati sede, personale, attrezzature e servizi necessari per l'esercizio delle loro funzioni.
- 3) Fermo restando quanto disposto dall'art. 15 della legge regionale n. 44/91, tutte le deliberazioni di giunta e consigli circoscrizionali nonché le determine sindacali e dirigenziali vengono depositate presso la segreteria dei gruppi oppure presso l'ufficio del consiglio comunale anche mediante inserimento in sito informatico, nonché in archivio, ove non attivati si dovrà procedere al deposito in fotocopia.
- 4) Nel bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere prevista l'assegnazione di un fondo spesa per l'attività dei gruppi consiliari per l'espletamento del loro mandato.

Art. 16

Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari

La conferenza dei capi-gruppo dei gruppi consiliari è formata dal presidente del consiglio comunale, dal vice presidente del consiglio comunale e dai presidenti di ciascun gruppo consiliare o loro delegati.

La conferenza dei capigruppo dei gruppi consiliari convocata dal presidente, propone le date del consiglio comunale, il calendario delle adunanze e dei lavori, l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno, il loro aggiornamento, nonché i modi ed i tempi della discussione.

Art. 17

Le commissioni

- 1) Il consiglio istituisce, nel suo seno, le commissioni permanenti di studio, le commissioni di indagine e le commissioni speciali.
- 2) Il consiglio, su designazione dei presidenti dei gruppi consiliari, ne nomina i componenti con criterio proporzionale, in modo da assicurare, comunque, la presenza di ciascun gruppo e le proporzionalità del voto. Al variare della consistenza numerica si procederà ad una verifica della composizione della commissione stessa.
- 3) La costituzione delle commissioni consiliari permanenti avviene entro 30 giorni dall'insediamento del nuovo consiglio comunale.
- 4) Tutti i consiglieri possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute delle commissioni permanenti. Il sindaco e gli assessori partecipano, senza diritto di voto, ai lavori delle commissioni e devono essere sentiti ogni volta che lo richiedano.
- 5) Le commissioni eleggono, nel proprio seno, il presidente a maggioranza assoluta.
- 6) Le commissioni permanenti hanno la funzione preparatoria e referente delle proposte da sottoporre alla deliberazione del consiglio. I pareri delle commissioni sono obbligatori in tutte le materie di competenza del consiglio. I presidenti delle commissioni hanno l'obbligo di convocare le commissioni stesse al fine di pronunciarsi sulle deliberazioni sottoposte al vaglio.
- 7) Il consiglio può affidare alle commissioni il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, che saranno successivamente sottoposte alla votazione del consiglio. Il consiglio, all'atto dell'invio in commissione, stabilisce criteri e direttive per la formulazione del testo.
- 8) Le commissioni permanenti esaminano anche le deliberazioni di competenza della giunta che questa intenda sottoporre al loro parere, nonché le deliberazioni che hanno per oggetto

la contrazione di mutui e modifiche delle tariffe e dei tributi comunali e tutto ciò che sia previsto dal regolamento.

9) Le commissioni, possono, a maggioranza dei componenti, deliberare di convocarsi in seduta pubblica; possono svolgere udienze e indagini conoscitive, convocare per l'audizione il sindaco, gli assessori, i dirigenti ed il personale dipendente del Comune, nonché gli amministratori ed i dirigenti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società che gestiscono servizi comunali, i revisori dei conti. Possono, altresì, d'ufficio o a richiesta, invitare i rappresentanti dei sindacati, associazioni di interessi diffusi, la cui presenza sia ritenuta utile ai lavori.

10) Nell'ambito delle commissioni speciali, il consiglio comunale istituisce la commissione per le pari opportunità e la commissione per la trasparenza degli atti al fine della consultazione, della elaborazione e della proposta nelle fasi di programmazione e di definizione di atti fondamentali.

11) Il regolamento disciplina il numero, la composizione, le modalità di funzionamento delle commissioni e la facoltà di avvalersi della collaborazione di esperti.

12) I consiglieri decadono automaticamente da componenti della commissione dopo tre assenze continuative non giustificate, e sono immediatamente surrogati con le procedure di cui al punto 2).

Art. 18

Commissione di indagine

1) Su proposta del sindaco, di un consigliere comunale od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuate dal collegio dei revisori dei conti o dal difensore civico, il consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni di indagine incaricate di effettuare accertamenti su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale nonché su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi di governo, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi, nell'esercizio delle loro funzioni.

2) La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il presidente.

3) La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del presidente il segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti l'oggetto dell'inchiesta o allo stesso connessi.

4) Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del consiglio e della giunta, del collegio dei revisori, del difensore civico, del segretario comunale, del direttore generale se nominato, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La commissione può altresì invitare a riferire qualsiasi altra persona in grado di fornire elementi utili all'indagine. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono tenuti alla riservatezza.

5) La redazione dei verbali della commissione, che nell'audizione si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del presidente della stessa commissione, di concerto con il segretario comunale.

6) Nella relazione al consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della

medesima.

7) Il consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella potrà adottare.

8) Con la presentazione della relazione al consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal presidente consegnati al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'ente.

Art. 19

Commissioni consiliari speciali di controllo e garanzia

Quando siano istituite per specifiche motivazioni commissioni consiliari speciali con funzioni di controllo e di garanzia, la relativa presidenza è di diritto affidata per elezione interna ad un componente della minoranza.

Art. 20

Conferenza dei presidenti delle commissioni permanenti

Il presidente del consiglio comunale riunisce almeno una volta al mese i presidenti delle commissioni consiliari permanenti al fine di coordinare le attività ed armonizzare i lavori del consiglio comunale con quello delle commissioni.

Sezione II

Il sindaco

Art. 21

1) Il sindaco rappresenta il Comune.

2) Le attribuzioni del sindaco sono determinate dalla legge e dallo statuto.

3) Il sindaco:

a) cura l'attuazione del documento programmatico e mantiene l'unità di indirizzi politico e amministrativo della giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori. Ha facoltà di sospendere specifici atti di singoli assessori, al fine di verificarne la rispondenza agli indirizzi politici, sottoponendoli all'esame della giunta. Il sindaco può sospendere gli atti del direttore generale, di natura di indirizzo politico-amministrativo;

b) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, comunque gestiti, impartendo, a tal fine, direttive al segretario generale e al direttore generale;

c) promuove gli accordi di programma sulla base delle proposte del responsabile del procedimento;

d) cura la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati; effettua le scelte fra soggetti muniti di comprovati requisiti morali e professionali sulla base degli indirizzi formulati dal consiglio comunale (art. 42, legge n. 267/2000);

e) favorisce la promozione di contatti e di incontri che garantisca la collaborazione e la cooperazione con gli altri Comuni, le Province, la Regione, le istituzioni statali, gli enti, le associazioni e le società in cui il Comune ha partecipazione;

f) dispone verifiche ed indagini amministrative sull'attività del Comune;

g) indice i referendum consultivi o di altra natura ammessi dalla legge, le elezioni degli organi di decentramento;

h) esercita le funzioni a lui attribuite quale ufficiale di governo; la rappresentanza giudiziale del Comune appartiene al sindaco che la esercita nelle forme di legge;

i) emette le ordinanze d'urgenza in materia di igiene, sanità e ordine pubblico riservate dalla legge alla sua competenza, emette altresì qualsiasi ordinanza a difesa dell'incolumità dei cittadini;

l) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di

apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

4) Il sindaco sceglie tra gli assessori il vice sindaco che lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento nei limiti e nelle forme previste dalla legge regionale.

Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età senza riferimento alla contemporaneità delle nomine.

5) Il sindaco può delegare ai singoli assessori, ai consigli di quartiere l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere, motivando, all'adozione diretta dell'atto.

6) Il sindaco può altresì delegare agli assessori, ai presidenti dei quartieri ed ai funzionari l'esercizio delle funzioni di ufficiale di governo.

7) Il sindaco provvede alle nomine fiduciarie le quali decadono alla cessazione del mandato.

Sezione III

La giunta comunale

Art. 22

Composizione

La giunta è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori pari ad un terzo dei componenti il consiglio comunale.

Gli assessori sono nominati al di fuori dei componenti del consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, l'organo deve essere sempre completato entro 30 giorni da eventuali vacanze.

Le procedure di nomina, revoca e cessazione dalla carica sono regolate dalla legge.

Art. 23

Competenze

La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Dà attuazione agli indirizzi contenuti negli atti fondamentali approvati dal consiglio.

Riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Ha il controllo politico sull'attività gestionale dei vari settori e riferisce periodicamente al sindaco sullo stato di attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di governo.

Ha competenza per le materie tassativamente sottoelencate:

- regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e relativa dotazione organica del personale, su indirizzo del consiglio comunale;
- programma triennale delle assunzioni, su indirizzo del consiglio comunale;
- assunzione del personale dopo l'esperimento delle procedure concorsuali da parte dei dirigenti;
- contributi, sovvenzioni, patrocini; individuazione di manifestazioni, spettacoli, attività sportive, esibizioni di artisti e simili;
- piano esecutivo di gestione;
- transazioni;
- perizie di varianti che importino una maggiore spesa;
- indennità di carica per il sindaco e per gli assessori;
- accettazione o rifiuto di lasciti o donazioni;
- locazioni attive e passive previo parere della commissione permanente di cui al punto 8 dell'art. 17;
- autorizzazione alla stipula dei contratti d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice

civile;

- modifica delle tariffe dei tributi di competenza del Comune previo parere della commissione permanente di cui al comma 8 dell'art. 17 ed elaborazione e proposizione al consiglio dei criteri per la determinazione di quelli nuovi;
- liti attive e passive e costituzione quale parte in procedimenti giudiziari in qualunque ordine e grado;
- assenso per la nomina e la revoca del direttore generale o per l'attribuzione delle relative funzioni al segretario generale dell'ente, su proposta o comunque sentito il consiglio comunale (proposta affinché l'incarico alle figure sia separato);
- tutte le altre competenze di legge demandate alla competenza esclusiva della giunta.

Art. 24

Comunicazioni del sindaco al consiglio

Il sindaco nominati i componenti della giunta ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

Con comunicazione motivata il sindaco informa personalmente il consiglio sulla revoca degli assessori nella prima seduta di consiglio comunale. Entro il termine di trenta giorni dall'insediamento, il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Titolo III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, DIRIGENZA, PERSONALE

Sezione I

Organizzazione degli uffici

Art. 25

- 1) L'articolazione organizzativa dell'ente e la dotazione del personale sono determinate dal regolamento degli uffici e dei servizi, sentito il consiglio comunale sulla base dei principi generali votati dal consiglio.
- 2) L'organizzazione strutturale e funzionale degli uffici è flessibile, aperta, integrata e costantemente adeguata all'attività programmatica dell'ente, sulla base di quanto previsto dal regolamento degli uffici e dei servizi.
- 3) Il sindaco conferisce gli incarichi di direzione di settore sulla base delle previsioni del regolamento degli uffici e dei servizi.

Sezione II

Il segretario generale

Art. 26

- 1) Il segretario generale svolge i compiti che gli sono assegnati dalla legge e assiste gli organi di governo del Comune nell'azione amministrativa.
In particolare, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, con responsabilità diretta.
- 2) Nella dotazione organica è prevista la figura del vice segretario generale, che coadiuva il segretario generale e ne svolge le funzioni vicarie in caso di vacanza, impedimento o assenza richiedendone l'autorizzazione alla competente agenzia per la gestione dei segretari comunali e provinciali; può contemporaneamente esercitare le funzioni di dirigente di area funzionale.
- 3) La funzione di direttore generale ove non diversamente assegnata o in assenza e impedimento è svolta dal segretario generale.

Sezione III
La dirigenza
Art. 27

Spetta ai dirigenti la gestione amministrativa dell'ente. Essa è esercitata in conformità agli indirizzi definiti dagli organi politici.

I dirigenti rispondono all'assessore del buon andamento e dell'efficiente gestione degli uffici e servizi posti sotto la propria direzione.

Sono responsabili dell'attuazione dei programmi, dell'osservanza da parte del personale assegnato dei doveri d'ufficio e, in modo specifico, dell'orario di lavoro e del corretto adempimento delle prestazioni.

I dirigenti delle massime strutture organizzative del l'ente presentano, ogni 3 mesi, all'assessore al ramo e al sindaco, una relazione sull'attività svolta.

E' istituita la conferenza dei dirigenti per la più efficiente e corretta gestione dell'ente. La conferenza va intesa come organismo di gestione a carattere permanente, può essere richiesta da un dirigente, dal sindaco, dall'assessore ed è convocata dal direttore generale e in assenza dal segretario generale.

Art. 28

Atti di competenza dei dirigenti

1) Il dirigente è competente per l'adozione degli atti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici e servizi a cui ciascuno è preposto, sulla base degli indirizzi indicati dagli organi politico-amministrativi.

2) Rientrano nella competenza del dirigente, fatta salva l'ulteriore previsione con regolamenti comunali che esplicitamente si richiamano al presente articolo e salve le previsioni di legge:

a) la mera esecuzione di provvedimenti deliberativi e di precedenti atti dell'amministrazione;

b) gli atti costituenti certificazioni ed attestazioni di conformità alla legge ed ai regolamenti, nonché le autenticazioni e le legalizzazioni;

c) le notifiche, i verbali, le diffide, l'emissione dei ruoli, gli atti propedeutici (autotutela ed interpello) e dovuti per l'accertamento e la riscossione delle entrate e la comminazione delle relative sanzioni;

d) la stipula dei contratti che attengono al proprio settore di competenza;

e) le manifestazioni di conoscenza e documentazione, i rapporti, i pareri di natura meramente tecnica, le valutazioni e le stime;

f) le ordinanze e la liquidazione delle spese entro i limiti degli impegni formalmente assunti con atti deliberativi o derivanti da contratti o convenzioni e la liquidazione di fatture e stati di avanzamento per forniture, somministrazioni ed appalti nei limiti degli impegni di spesa già assunti, nonché altri atti esecutivi di precedenti deliberazioni relativi ad ordini, richieste di lavori, forniture per prestazioni;

g) gli atti per l'affidamento di servizi, lavori e forniture con procedura di evidenza pubblica e di trattativa privata, quando essa sia stata autorizzata in forma regolamentare ai sensi dell'art. 78 della legge regionale n. 10 del 1993, come interpretato dall'art. 61 della legge regionale n. 26/93, nonché della legge regionale n. 7/2002;

h) i solleciti per l'adempimento di obblighi scaturenti dalle leggi, dallo statuto o dai regolamenti;

i) le verifiche di cassa, le statistiche sui flussi di cassa, le rateizzazioni, le firme delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento per conto dell'amministrazione;

l) i rimborsi di somme erroneamente versate al Comune;

m) gli aggiornamenti previsti dalla legge o dal contratto riguardanti canoni di locazione attivi e passivi;

n) la liquidazione di spese condominiali;

o) la liquidazione delle rette per il ricovero di anziani, invalidi e disabili e minori;

p) il rilascio delle autorizzazioni amministrative, edilizie, commerciali e di polizia amministrativa.

3) Detta i criteri generali, le attribuzioni specifiche e le norme comportamentali per i dipendenti appartenenti al proprio settore.

Art. 29

Conferimento incarichi di direzione

1) Gli incarichi di direzione sono conferiti dal sindaco con le modalità previste dal regolamento degli uffici e dei servizi sulla base dei criteri attinenti al profilo professionale e ad una esperienza quinquennale nel settore, tenendo conto dell'esigenza di garantire la rotazione fra i vari uffici, fermo restando il possesso del titolo di studio per l'accesso dall'esterno.

2) Gli incarichi di direzione hanno durata biennale, sono revocabili in ogni tempo con provvedimento motivato e cessano col cessare della carica di sindaco. In tal caso il personale interno continua ad esercitare le funzioni fino a nuova designazione mentre il personale esterno cessa immediatamente da ogni funzione.

Art. 30

Assunzione di personale dirigenziale a tempo determinato

1) Si ricorre all'assunzione di personale dirigenziale a tempo determinato solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente;

2) L'assunzione di personale dirigenziale ai sensi dell'art. 51, 5° comma, della legge n. 142/90 e successive modifiche e integrazioni può avvenire per contratto a tempo determinato di durata non inferiore a due anni. Si applicano in quanto non contrastanti i principi introdotti col T.U. 18 agosto 2000, n. 267 fermo restando la possibilità di revoca sulla base del mancato raggiungimento degli obiettivi fissati in sede di stipula del contratto e presenti nel P.E.G.

3) Alle assunzioni si procede con le modalità del regolamento degli uffici e dei servizi fermo restando che il rapporto, la qualificazione professionale, le condizioni del rapporto d'impiego, la valutazione dell'attività, i requisiti soggettivi e oggettivi osservano i principi delle leggi vigenti al momento della instaurazione dei rispettivi procedimenti.

4) Il recesso è regolato dalla legge e dai contratti collettivi oltre che dal regolamento degli uffici e dei servizi.

5) I requisiti soggettivi per l'instaurazione del rapporto sono quelli previsti per la partecipazione al concorso pubblico per la copertura del posto in oggetto.

Art. 31

Incarichi a contratto al di fuori della dotazione organica

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni fermo restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Vanno rigidamente osservati i principi legislativi vigenti al momento del conferimento dell'incarico.

Art. 32

Alti incarichi

Si intendono recepite tutte le forme di incarico che la legge nazionale o regionale dovesse introdurre nell'ordinamento.

Il regolamento degli uffici e dei servizi ne detta le disposizioni attuative sulla base della normativa di riferimento.

Art. 33

Formazione e professionalità

1) Il Comune di Augusta definisce piani pluriennali ed annuali per favorire la formazione, l'aggiornamento, la crescita professionale di tutto il personale, con particolare riferimento al rispetto delle pari opportunità e delle azioni positive di cui alla legge n. 125/90, anche organizzando direttamente incontri, possibilmente in loco, corsi di preparazione, riqualificazione e di perfezionamento, conferenze.

2) Con adeguata motivazione può essere disposto che i concorsi avvengano con la forma del corso concorso quando lo richieda la specializzazione e la professionalità del posto da coprire.

Art. 34

Norma di salvaguardia degli amministratori, dei dirigenti e del personale

Per gli amministratori, segretario generale, i vertici burocratici e gli incaricati di posizioni organizzative viene contratta polizza assicurativa, comprensiva dell'assistenza legale per coprire la responsabilità civile, penale e contabile. A tal fine occorre il nesso con l'attività d'ufficio e la mancanza di conflitto di interessi. L'onere per l'assicurazione a copertura dei rischi di dipendenti per la progettazione di opere pubbliche o per altre finalità è assunta dall'ente.

La scelta del legale a difesa è fatta congiuntamente sin dall'inizio del procedimento. La P.A. assume l'onere relativo ad un solo legale fermo restando la possibilità del dipendente di scegliere più legali a proprie spese; nel caso in cui venga riconosciuta la responsabilità dei soggetti di cui sopra, le relative spese legali e gli eventuali danni arrecati graveranno sugli stessi.

Titolo IV

ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Sezione I

I servizi

Art. 35

Principi generali

1) Il Comune è ente erogatore di servizi.

2) Al fine di promuovere lo sviluppo economico e la crescita civile della comunità e nel perseguimento di scopi sociali, il Comune assicura la gestione dei servizi pubblici, nelle forme previste dalla legge.

3) La scelta della modalità di gestione dei servizi pubblici viene effettuata privilegiando le forme in grado di assicurare efficacia ed efficienza, la più elevata qualità del servizio reso, la maggiore rispondenza ai bisogni della collettività e il più fattivo rapporto tra soggetti erogatori e fruitori dei servizi medesimi nel rispetto dei principi della massima economicità e nella ricerca del pareggio del bilancio.

4) La delibera consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve adeguatamente specificare in motivazione:

a) l'oggetto del servizio ed il suo collegamento con lo sviluppo economico e civile della comunità locale;

b) la sua rilevanza sociale e gli obiettivi economici e funzionali perseguiti;

- c) gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi economici, legati al principio del costo/benefici, organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dalla medesima amministrazione e/o in collaborazione con altri enti locali;
- d) i rapporti con i restanti apparati comunali.

Art. 36

Istituzioni

Il consiglio comunale può istituire, per la realizzazione dei servizi educativi, culturali, ricreativi, sportivi, del tempo libero, socio-assistenziali, ecc., organismi che saranno oggetto di appositi regolamenti.

Art. 37

Conferenza dei servizi pubblici

Al fine di favorire il coordinamento tra l'iniziativa comunale e le altre competenze pubbliche esercitate sul territorio, il sindaco, di norma, semestralmente, indice la conferenza dei servizi pubblici a cui partecipano di diritto il presidente del consiglio comunale e i capi-gruppo consiliari, i consiglieri che ne fanno richiesta, gli amministratori interessati, i dirigenti dei settori competenti, i rappresentanti delle società che gestiscono servizi per conto del Comune, i rappresentanti degli enti consorziati e le OO.SS.

Sezione II

Forme associative e di cooperazione Accordi di programma

Art. 38

Convenzioni e consorzi

- 1) Il Comune può stipulare convenzioni con altri enti locali, loro aziende ed istituzioni per la gestione di determinati servizi, ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive integrazioni ivi compreso il T.U. 18 agosto 2000, n. 267 se ed in quanto applicabile, previa delibera di approvazione consiliare.
- 2) Il Comune partecipa e promuove la costituzione di consorzi con altri Comuni e con la Provincia per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali.
- 3) Nell'ambito del rapporto tra enti locali sono ammessi scambi professionali (tra enti locali) con carico economico all'ente di utilizzazione e senza incidenza sulle attività del Comune di Augusta.

Art. 39

Accordi di programma

- 1) Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
- 2) L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
- 3) Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
- 4) L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale dal sindaco.
- 5) Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6) Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7) La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal sindaco e composto dai rappresentanti degli enti locali interessati.

8) L'accordo di programma e la conferenza di servizi si svolgeranno comunque con le modalità previste dalla legislazione vigente al tempo.

Titolo V

DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

Sezione I

Circoscrizioni di decentramento comunale

Art. 40

I principi

1) Al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte politico-amministrative della comunità locale e di realizzare un effettivo decentramento di funzioni, il Comune articola il proprio territorio in quartieri.

2) Il regolamento comunale sul decentramento stabilisce la delimitazione territoriale, il numero da un minimo di tre ad un massimo di quattro, la denominazione dei quartieri, la sede, le procedure per le modifiche territoriali e le forme di consultazione della popolazione interessata.

3) Sino all'entrata in vigore del nuovo regolamento sul decentramento amministrativo, la ripartizione territoriale del Comune in quartieri resta determinata dalla deliberazione del consiglio comunale.

Art. 41

Organi dei quartieri

1) Sono organi dei quartieri: il presidente, il vice presidente e il consiglio di quartiere.

2) Il consiglio di quartiere è composto da un numero variabile di consiglieri che vanno da 9 a 16, proporzionalmente al numero della popolazione residente, eletti in suffragio diretto unitamente al consiglio comunale, secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 84/76.

3) Il presidente è eletto dal consiglio di quartiere nel suo seno. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati contenente il nome del candidato alla carica di presidente e dopo un dibattito sulle sue dichiarazioni.

L'elezione avviene a scrutinio segreto con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora non si arrivi alla elezione si procede ad ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati, risulterà eletto chi ottiene il maggior numero di voti, in caso di parità diviene eletto il più anziano per voti.

Nel caso di elezione del presidente al primo scrutinio, la carica di vice presidente verrà assunta dal consigliere che avrà ottenuto il secondo risultato; qualora invece si procederà a ballottaggio, la carica di vice presidente verrà assegnata al candidato non risultato vincitore.

4) Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vice presidente.

5) Il presidente può essere sfiduciato con i voti dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

Art. 42

Attribuzioni e funzionamento

- 1) Ai consiglieri di quartiere, in quanto organi di rappresentanza diretta dei cittadini, è garantito l'esercizio di un ruolo politico, propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell'amministrazione comunale.
- 2) Ai consiglieri di quartiere è attribuita autonomia decisionale per l'esercizio dell'attività e la gestione di servizi di base rivolti a soddisfare immediate esigenze della popolazione nei limiti dell'indirizzo politico-amministrativo definito dal consiglio comunale.
- 3) I consigli di quartiere esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati, nei modi stabiliti dal regolamento sul decentramento.
- 4) L'organizzazione e le funzioni del quartiere sono disciplinate, per quanto non disposto dal presente statuto, da apposito regolamento deliberato dal consiglio comunale. Il regolamento deve in ogni caso contenere le norme riguardanti:
 - a) le attribuzioni e il funzionamento degli organi del quartiere;
 - b) le modalità per l'esercizio del diritto di udienza dei cittadini singoli o associati innanzi agli organi di quartiere per la tutela di interessi collettivi e diffusi, nonché idonee forme di iniziativa, informazione (albo di quartiere, sportelli di quartiere, varie pubblicità), partecipazione e consultazione popolare nelle attività e materie interessanti il quartiere.
- 5) Annualmente in sede di approvazione di bilancio il consiglio comunale determina la quota di risorsa da trasferire ai consigli di quartiere per lo svolgimento delle relative funzioni di base e trasferite. I trasferimenti ai quartieri avverranno proporzionalmente al numero di abitanti residenti nello stesso e sulla base di quanto stabilito dall'apposito regolamento.

Art. 43

Durata in carica dei consigli di quartiere

- 1) I consigli di quartiere durano in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e fino alle elezioni dei nuovi consigli, ad adottare gli atti indifferibili ed urgenti.
- 2) Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale, non si procede allo scioglimento anticipato dei consigli di quartiere e si procede al rinnovo degli stessi contestualmente al rinnovo del consiglio comunale.

Art. 44

Poteri consultivi, propositivi e gestionali

I consigli di quartiere si articolano in ambiti territoriali omogenei quali strumenti di consultazione e di partecipazione all'attività amministrativa. I consigli di quartiere possono svolgere, nei limiti del regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione, compiti specifici di amministrazione nei servizi di base:

- a) esprimono pareri e proposte in ordine al funzionamento degli uffici decentrati ed alla gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali sanitarie, assistenziali, culturali, scolastiche, sportive e ricreative e di ogni altro ordine, di competenza del quartiere;
 - b) convocano, secondo le norme del regolamento, assemblee per la pubblica discussione dei problemi inerenti il quartiere;
 - c) formulano proposte per la soluzione di problemi amministrativi interessanti il quartiere;
 - d) esprimono parere di propria iniziativa o su richiesta, sulle materie di competenza del consiglio comunale e della giunta, secondo quanto stabilito dal regolamento.
- 2) I consigli di quartiere esprimono il relativo parere obbligatorio:
 - a) sulle variazioni allo statuto;
 - b) sui regolamenti e relative modifiche se di interesse del quartiere;
 - c) sullo schema di bilancio preventivo, consuntivo e sull'assestamento annuale e sui piani

economici pluriennali di investimento e spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, escluse quelle relative a contratti di somministrazione;

d) sui criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi nonché sulle delibere programmatiche;

e) sul piano regolatore generale, sulle varianti al piano, sui piani particolareggiati e di zona e di lottizzazione ed in particolare sulle opere di urbanizzazione e sulla localizzazione di edifici destinati a servizi sociali, riguardanti il singolo quartiere;

f) sui programmi di intervento nei settori sociali ed economici riguardanti il quartiere;

g) sui piani commerciali coinvolgenti il quartiere;

h) sui programmi per il traffico e la viabilità coinvolgenti il quartiere.

Il parere è allegato agli atti della deliberazione nella quale deve essere indicato se esso fu favorevole o sfavorevole.

Il consiglio comunale prescinde dal parere, dandone atto nel deliberato, ove il consiglio di quartiere non si sia pronunciato entro il termine fissato dal regolamento.

La gestione sarà esercitata secondo le norme stabilite dal regolamento comunale, in ogni caso le competenze degli organi di quartiere sono limitate a quegli atti in cui possa riconoscersene un interesse proprio.

Art. 45

Il coordinamento dei consigli di quartiere è di competenza dell'assessorato al decentramento.

Art. 46

Deliberazioni del consiglio di quartiere

Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile così come previsto con l'art. 12, comma 1, legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.

Le deliberazioni vengono trasmesse, entro 7 giorni dalla loro adozione, all'assessorato al decentramento cui è demandato il coordinamento, che, entro 7 giorni, può chiedere, in caso di violazione della programmazione generale dell'ente, che il sindaco sospenda l'efficacia e rimetta la questione al consiglio comunale per la decisione. In mancanza di tale richiesta, decorsi i termini di cui sopra, la deliberazione viene pubblicata e diviene esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Sezione II

Istituti di partecipazione

Art. 47

Accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni in possesso del Comune

1) Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse l'accesso ai documenti amministrativi nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione vigente, dalle norme del presente statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.

2) Il regolamento:

a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copie dei documenti, subordinandolo soltanto al pagamento dei costi di riproduzione ed alla corresponsione dei diritti di ricerca e visione;

b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito ai sensi dell'art. 27, legge regionale n. 10/91 e successive modifiche ed integrazioni;

c) detta le misure organizzative idonee a garantire la effettività dell'esercizio del diritto di accesso anche attraverso la costituzione di un apposito ufficio;

d) disciplina il diritto dei consiglieri comunali e circoscrizionali all'informazione;

- e) disciplina l'istituzione di strumenti di informazione sull'attività comunale;
- f) il Comune e i quartieri utilizzano sistemi informatici di accesso esterno al fine di pubblicizzare tutta l'attività deliberativa con esclusione dei soli atti o parte di essi soggetti alla privacy o comunque riservati ope legis o per dichiarazione esplicita.

Art. 48

Diritto all'informazione

- 1) Con decorrenza dalla data di insediamento del consiglio comunale devono essere costantemente inseriti su sito internet del Comune di Augusta:
 - a) la struttura della dotazione organica del Comune di Augusta;
 - b) elenco nominativi dei beneficiari, singoli, enti, associazioni, di contributi, sussidi ed altre elargizioni effettuate dal Comune e del relativo ammontare con eccezione di quei contributi che possano incidere sulla privacy del cittadino;
 - c) elenco degli incarichi e funzioni ricoperti dai dipendenti negli uffici comunali, o in enti società a partecipazione comunale;
 - d) elenco degli incarichi esterni conferiti a professionisti o a personale estraneo all'amministrazione, con l'indicazione della natura e durata dell'incarico;
 - e) elenco degli appalti e altri negozi stipulati, in proprio o come ente appaltante, dal Comune, da aziende o società o consorzi cui partecipa il Comune, con l'indicazione della data, dell'appaltatore, dell'oggetto e valore del negozio. Nonché l'elenco delle eventuali proroghe concesse dall'amministrazione comunale o penali;
 - f) elenco delle locazioni con l'indicazione del locante proprietario;
 - g) elenco degli assegnatari di alloggi comunali e dei beneficiari di altri alloggi comunque messi a disposizione dal Comune;
 - h) elenco degli appalti e altri negozi che riguardano lavori in corso da effettuare nella città, con tutte le indicazioni previste dalla precedente lettera e);
 - i) all'albo sarà indicato l'ufficio presso cui i cittadini potranno prendere visione della copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente, con l'indicazione delle variazioni intervenute, nonché del bilancio di previsione dell'anno in corso, adottati dal Comune, da aziende, società o consorzi cui partecipa il Comune e da altri enti dipendenti dal Comune;
 - j) l'inventario di tutti i beni immobili appartenenti al Comune, o ad altri enti al quale partecipa il Comune, anche se ubicati fuori città, nonché dei beni comunali destinati ad usi civili e al pubblico godimento dei cittadini, con l'indicazione della loro effettiva destinazione;
 - k) le locazioni ed i contratti di affitto attivi e passivi, e le cessioni a terzi, a qualsiasi titolo, di beni comunali, con l'indicazione della durata del rapporto, del contraente o beneficiario, dell'ubicazione dell'immobile, della relativa destinazione;
 - l) i redditi dichiarati e la situazione patrimoniale, con le relative variazioni rispetto all'anno precedente, dei consiglieri comunali, dei consiglieri di quartiere, dei componenti l'ufficio del difensore civico, e dei loro congiunti se consenzienti.

Tutti i cittadini hanno diritto di consultare il sito internet del Comune.

Art. 49

Ufficio stampa

A) Il Comune istituisce l'ufficio stampa affidato ad idoneo personale iscritto all'ordine dei giornalisti, professionista o pubblicista, con contratto a termine, che avrà la durata massima corrispondente al mandato del sindaco. L'ufficio stampa ha il compito di pubblicizzare all'esterno le attività dell'ente nelle sue diverse articolazioni (sindaco, giunta, consiglio, gruppi consiliari, consigli di quartiere), e di curare le pubblicazioni dell'ente; la struttura, i criteri di massima, le modalità di nomina, i compiti ed il funzionamento dell'ufficio stampa saranno disciplinati dalla legge e dai regolamenti comunali.

B) Per garantire una corretta e periodica informazione sui lavori del consiglio comunale, il presidente del consiglio comunale potrà autorizzare, senza alcun onere per il Comune, ad emittenti televisive e radiofoniche, la trasmissione in diretta di sedute o di specifiche attività consiliari.

Art. 50

Sportello U.R.P.-CEE

Il Comune disciplina, con apposito regolamento, all'interno dell'U.R.P. l'istituzione di un servizio permanente di informazione e di consulenza relativo all'ordinamento e alle attività degli organismi comunitari europei.

Art. 51

Partecipazione al procedimento amministrativo

1) Nelle materie di propria competenza il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge.

2) Il regolamento disciplina, oltre quanto stabilito dalla legge, il diritto dei destinatari e degli interessati ad essere ascoltati, anche tramite propri rappresentanti su propria richiesta, dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento.

3) Il diritto di partecipazione è sempre assicurato su un piano di parità, trasparenza e conoscenza. Per l'applicazione di tale principio la partecipazione è sempre preceduta in termini congrui da atti e relazioni presentate a cura del richiedente.

Art. 52

Valorizzazione del libero associazionismo

1) Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale e nel rispetto dei principi di efficienza dell'azione amministrativa, valorizza le libere forme associative.

2) Il Comune può agevolare gli organismi associativi e di volontariato anche con eventuali sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti dalla legge e dai regolamenti.

3) La consultazione degli organismi associativi e di volontariato è promossa ed attuata dal sindaco, dalla giunta e tramite le commissioni consiliari dal consiglio comunale per le rispettive competenze anche su richiesta delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.

4) Il Comune assicura alle associazioni e agli organismi di volontariato il diritto di informazione e favorisce la presenza di rappresentanti dell'associazionismo negli organi consultivi comunali e negli organi di partecipazione; assicura l'accesso alle strutture e ai servizi secondo il regolamento.

5) Il Comune può stipulare con tali organismi associativi e di volontariato apposite convenzioni per la gestione dei servizi previsti dalla legge, nell'ambito del programma dei servizi approvato dal consiglio comunale, secondo criteri di economicità e trasparenza.

6) Cittadinanza attiva.

Art. 53

Istituzione organismi permanenti di partecipazione

1) Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, istituisce, promuove e sostiene, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni, le seguenti consulte settoriali a carattere permanente:

- consulta per la viabilità ed i trasporti;
- consulta per lo sviluppo economico e dell'occupazione;

- consulta dell'ambiente e territorio;
- consulta della cultura, spettacolo e turismo;
- consulta del volontariato, terza età, problemi sociali;
- consulta sport e tempo libero;
- consulta scuola ed educazione;
- forum dei giovani;
- consulta femminile;
- consulta del territorio, ambiente e protezione civile;
- consulta per i disabili;
- consulta per l'infanzia;
- consulta per l'immigrazione.

2) Il sindaco convocherà obbligatoriamente una volta all'anno l'assemblea delle consulte, denominata "consulta per la città"; tale convocazione può avvenire inoltre su richiesta di almeno 1/3 delle consulte formalmente costituite o su richiesta del consiglio comunale.

3) Le consulte dovranno essere rappresentative di tutti gli organismi e persone che hanno conoscenza e rappresentanza nei settori indicati al primo comma, al fine di integrare ed arricchire le proposte degli organi amministrativi del Comune con l'apporto di specifiche competenze e conoscenze.

Art. 54

Albo associazioni

1) Viene istituito, presso la segreteria generale del Comune, l'albo delle libere forme associative operanti nei settori di competenza delle consulte di cui all'articolo precedente.

2) Il consiglio comunale, sentite le associazioni del settore, disciplina, con opportuno regolamento, la consultazione permanente di cui all'articolo precedente.

3) Il regolamento prevede la composizione ed i poteri di ogni consulta.

Art. 55

Consultazione della popolazione del Comune

1) Al fine di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale, il Comune può consultare, anche attraverso i consigli circoscrizionali, la popolazione mediante assemblee generali e di quartiere o di categorie e gruppi sociali.

2) La consultazione è promossa dal sindaco su richiesta della giunta municipale o del consiglio comunale. Può essere anche richiesta dalle consulte, dalle associazioni o dalla popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3) Alla consultazione di cui ai commi precedenti partecipano i cittadini di età non inferiore a diciotto anni.

Art. 56

Diritto di iniziativa e di comunicazione

I cittadini possono presentare proposte di deliberazione alla giunta comunale, al consiglio comunale, al consiglio di quartiere.

La proposta è sottoscritta da un numero di cittadini pari ad 1/3 degli iscritti nelle liste elettorali del Comune o del quartiere.

La proposta è trasmessa al sindaco, al presidente del consiglio comunale o al presidente del consiglio di quartiere. E' iscritta all'ordine del giorno e trattata, dopo la necessaria istruttoria, entro giorni 30 dalla trasmissione.

I cittadini possono anche inoltrare comunicazioni al consiglio comunale, alla giunta, al sindaco, alle commissioni consiliari e ai consigli di quartiere. E se riguardanti materie in cui occorre deliberare sono allegate ai relativi atti.

I poteri di cui ai commi precedenti vengono esercitati da comitati di cittadini mediante l'invio di una richiesta scritta che deve contenere la nomina del rappresentante del comitato. Il sindaco, il presidente del consiglio comunale, il presidente del consiglio di quartiere provvedono a stabilire il giorno in cui il rappresentante del comitato illustrerà le proposte o effettuerà la comunicazione all'organo istituzionale.

Art. 57

Diritto di udienza

Il Comune garantirà a tutti i cittadini singoli o associati la partecipazione alle attività comunali attraverso l'esercizio del diritto di udienza innanzi agli organi istituzionali nelle materie di interesse pubblico generale e collettivo.

Le forme e le espressioni del diritto di udienza sono disciplinate nell'ambito di appositi regolamenti.

Il diritto di udienza è sempre assicurato su un piano di parità, trasparenza e conoscenza. Per l'applicazione di tale principio la partecipazione è sempre preceduta in termini congrui da atti e relazioni presentate a cura del richiedente.

Art. 58

Referendum consultivo comunale

- 1) In materia di esclusiva competenza locale è ammesso il referendum consultivo, su iniziativa del consiglio comunale o dei cittadini.
- 2) Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare un'unica questione, articolata anche in più domande comunque non superiori a cinque, di grande rilevanza per la generalità della popolazione.
- 3) Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:
 - a) tributi e tariffe;
 - b) provvedimenti a contenuto vincolato e definito da leggi statali e regionali;
 - c) elezione, nomina e designazione, revoca e decadenza;
 - d) personale comunale, sulle istituzioni e sulle aziende speciali;
 - e) statuto, regolamento del consiglio comunale e dei consigli di quartiere;
 - f) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.
- 4) Per un periodo di almeno tre anni dallo svolgimento di un referendum non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo analogo oggetto.
- 5) Il quesito referendario è proposto dal consiglio comunale col voto di almeno 2/3 dei consiglieri assegnati o da un comitato promotore di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, costituito presso la sede comunale, che abbia raccolto su fogli che riportano il quesito, numerati progressivamente e vidimati dal segretario generale, le firme autenticate di almeno n. 3.000 elettori.
- 6) Le firme devono essere autenticate nei modi e dai soggetti previsti per le corrispondenti elezioni di carattere comunale, regionale e nazionale. Su richiesta del comitato promotore i soggetti abilitati all'autentica concorderanno gli orari di presenza presso le sedi di quartiere o altre sedi decentrate al fine di facilitare la raccolta ed autenticazione delle firme. La raccolta delle firme deve avvenire in un arco di tempo non superiore a 90 giorni dalla vidimazione.
- 7) Spetta al sindaco indire il referendum previa attestazione dell'apposita commissione comunale sulla ammissibilità e sulla regolarità formale degli atti. L'accertamento dell'inesistenza di cause ostative ai sensi dei precedenti commi, la conseguente ammissibilità del referendum ed il controllo sulle procedure atte a garantire un corretto svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, spettano, sentito il comitato promotore, alla commissione composta dal segretario comunale, dal dirigente del settore interessato alla materia referendaria e dal presidente del tribunale o da un magistrato delegato. L'attestazione suddetta deve essere effettuata prima della indizione del referendum.

- 8) I referendum sono indetti in un'unica giornata nell'anno.
- 9) Entro 30 giorni l'esito del referendum è comunicato dal sindaco al consiglio comunale che dovrà farne oggetto di discussione e, dallo stesso, reso noto con adeguata pubblicità alla cittadinanza.
- 10) Per la validità del referendum è necessario che partecipi al voto il 50% + 1 degli elettori iscritti nelle liste elettorali.
- 11) Con analoghi procedimenti sono ammissibili altri tipi di referendum purché previsti per legge. Per quanto non previsto si applicano le leggi regionali vigenti al tempo dei referendum o sussidiariamente nazionali.

Art. 59

Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

- 1) Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, con firme autenticate nei modi di legge, finalizzate alla migliore tutela di interessi collettivi, vanno inviate al sindaco che ne dà informazione all'assessore al ramo che ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.
- 2) Entro 30 giorni il sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di 10 giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi. Sarà cura del sindaco attivare il consiglio comunale qualora il contenuto delle istanze, delle petizioni e delle proposte sia di esclusiva competenza del consiglio comunale.

Art. 60

Azione popolare

- 1) Ciascun elettore può fare valere innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
- 2) Il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune.
- 3) In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha proposto l'azione o il ricorso.

Sezione III

Il difensore civico

Art. 61

- 1) Al fine di garantire l'imparzialità, l'efficienza, un corretto rapporto tra le istituzioni ed i cittadini singoli od associati, e la tutela degli stessi nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dai propri uffici, il Comune di Augusta istituisce l'ufficio del difensore civico.
- 2) Il difensore civico dura in carica cinque anni, non è immediatamente rieleggibile e non decade contestualmente al consiglio comunale.

Viene eletto dal consiglio comunale con la maggioranza dei 4/5 dei consiglieri assegnati.

Qualora dopo due votazioni consecutive la maggioranza richiesta non venga raggiunta, si fa luogo ad una terza votazione nella quale è sufficiente la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

Nel caso non si riesca a raggiungere tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati nell'ultima votazione e risulterà eletto il candidato che avrà riportato più voti; nel caso di parità di voti, viene eletto il più anziano di età.

Le elezioni successive avverranno tra il sessantesimo ed il trentesimo giorno dalla scadenza del mandato al fine di consentire un corretto passaggio delle consegne. In sede di prima applicazione.

- 3) Il difensore civico giura nelle mani del sindaco, davanti al consiglio comunale, di

svolgere l'incarico nell'interesse della collettività ed al servizio dei cittadini in piena libertà ed indipendenza.

Art. 62

Criteria di nomina

Può essere eletto difensore civico qualunque cittadino che abbia riconosciute doti morali ed i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e sicurezza;
- d) avere età non inferiore a 50 anni e non superiore a 70 anni;
- e) avere il possesso della laurea in giurisprudenza.

Costituisce titolo di preferenza per la nomina l'esercizio anche pregresso:

- a) delle funzioni giudiziarie anche onorarie;
- b) della professione forense ovvero delle funzioni notarili;
- c) dell'insegnamento di materie giuridiche nell'Università o negli istituti superiori statali;
- d) delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie;
- e) delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione;
- g) delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

Il difensore civico nominato, qualora eserciti la professione forense, non può patrocinare cause a favore o contro il Comune.

La proposta di nomina del difensore civico è opportunamente e previamente pubblicizzata con pubblicazione all'albo pretorio, manifesti murali e altri mezzi di conoscenza.

A pena di esclusione entro i termini di pubblicazione, ciascun gruppo consiliare, i singoli consiglieri, i consigli di circoscrizione, associazioni e singoli cittadini possono far pervenire al sindaco proposte di candidature alla nomina, allegando un curriculum a firma del candidato, con l'indicazione dell'attività e degli incarichi in corso di svolgimento, il certificato penale e quello dei carichi pendenti. La documentazione allegata è provvisoriamente ammessa anche in forma sostitutiva.

Le proposte con gli allegati devono essere depositate, anche in copia, presso la segreteria del consiglio almeno 5 giorni prima della seduta fissata per la nomina.

Art. 63

Ineleggibilità - Incompatibilità

1) Non sono eleggibili o risultano incompatibili, sulla base della corrispondente normativa regionale e sussidiariamente nazionale, alla carica di difensore civico:

- a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e di quartiere, i membri degli organi di gestione delle unità locali socio-sanitarie;
- b) i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali e provinciali o comunali di partiti politici e di associazioni sindacali;
- c) i dipendenti regionali, degli enti locali e degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale;
- d) i funzionari pubblici che, per ragioni dei loro uffici, svolgono attività di controllo su atti di enti locali;
- e) gli amministratori di enti e imprese pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese vincolate con il comunale da contratti d'opera o di somministrazione ovvero che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune;

- f) i cittadini che abbiano ricoperto cariche amministrative comunali negli ultimi cinque anni;
 - g) i consulenti legali, tecnici o amministratori che prestano o che abbiano prestato negli ultimi 5 anni la loro opera per conto del Comune o degli enti o imprese o aziende di cui ai punti e) e f);
 - h) i cittadini che siano stati candidati nella consultazione elettorale amministrativa immediatamente precedente. All'atto dell'accettazione della nomina alla carica di difensore civico, questi sottoscrive l'impegno a non candidarsi nelle successive consultazioni elettorali amministrative, regionali e nazionali, immediatamente successive alla cessazione dell'incarico;
 - i) i cittadini che si trovano nei casi di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - j) coloro che siano in rapporto di parentela o di affinità sino al quarto grado civile o di coniugio con amministratori, segretario o dipendenti del comune; inoltre coloro i quali abbiano liti pendenti con il Comune.
- 2) In caso di ineleggibilità o di incompatibilità si applicano le procedure previste per i consiglieri comunali.

Art. 64

Cessazione dalla carica

Il difensore civico cessa dalla carica:

- a) alla decadenza del mandato, per dimissioni, morte o grave impedimento;
- b) se raggiunto da provvedimenti cautelari;
- c) per decadenza, ove sopravvenga, nel corso del mandato, una causa di ineleggibilità o di incompatibilità;
- d) per revoca, a seguito di mozione motivata dal consiglio e sottoscritta da almeno la maggioranza dei consiglieri assegnati, solo per gravi violazioni di legge, accertata inefficienza, dolo o colpa grave; la revoca deve essere deliberata dai 2/3 dei consiglieri assegnati.

Il difensore civico è ascoltato in seduta pubblica dal consiglio comunale.

Art. 65

Modalità di intervento

Per gli adempimenti di competenza il difensore civico:

- a) ha il compito di raccogliere reclami e segnalazioni dei cittadini su insufficienze e irregolarità di servizi comunali, anche se non gestiti direttamente dal Comune;
- b) anche di propria iniziativa richiede informazioni e chiarimenti agli uffici del Comune, delle aziende alle quali partecipa il Comune e delle ditte che hanno in appalto i servizi comunali, e può segnalarne le eventuali carenze, disfunzioni e irregolarità;
- c) chiede l'esibizione degli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento ed interPELLA con libertà di forma i funzionari responsabili senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

Nel caso che venga a conoscenza di atti riservati è tenuto al segreto d'ufficio;

- d) può invitare al riesame ed alla modifica degli atti e dei provvedimenti indicando le modalità ed assegnando il termine per sanare le violazioni riscontrate;
- e) richiede, in caso di persistenti inadempienze, l'intervento sostitutivo del sindaco e l'attivazione del procedimento disciplinare;
- f) riferisce, nei casi più gravi, al consiglio comunale ed, ove ravvisi l'ipotesi d'illecito, anche all'autorità giudiziaria;
- g) svolge annualmente al consiglio comunale la relazione sulla propria attività, potendo chiedere allo stesso consiglio di essere ascoltato quando lo ritenga, e comunque resta facoltà del consiglio comunale convocarlo per relazionare allo stesso, qualora lo ritenesse

opportuno;

h) esercita le proprie prerogative anche nei confronti degli organi del quartiere.

Art. 66

Ufficio

1) Il difensore civico dispone di un proprio ufficio presso le sedi comunali e di mezzi adeguati allo svolgimento del suo alto incarico. Si avvale di personale qualificato dipendente del Comune nella misura prevista dal regolamento comunale degli uffici e dei servizi.

2) Al difensore civico spetta un'indennità pari a quella degli assessori attribuita con le medesime modalità.

Titolo IV

FINANZA, CONTABILITÀ E REVISIONE

Art. 67

Potestà finanziaria

Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica il Comune ha potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.

Il Comune partecipa alla formulazione della programmazione economica e sociale regionale e ne attua gli obiettivi.

Art. 68

Controllo di gestione

Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.

Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri, nonché scritture contabili che consentano oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli previsti con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.

Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i funzionari responsabili dei servizi dovranno trimestralmente riferire alla giunta municipale, al direttore generale e ai dirigenti, circa l'andamento dei servizi e delle attività cui sono preposti, con riferimento all'efficienza ed economicità degli stessi, proponendo dei correttivi alla programmazione qualora ne rilevassero la necessità e l'opportunità. Copia delle relazioni deve essere inviata all'ufficio di presidenza del consiglio.

Il consiglio comunale prende conoscenza dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive della giunta, ai revisori dei conti, al direttore generale o al segretario ed ai funzionari responsabili dei servizi, sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi ed allo stato di attuazione dei programmi.

Art. 69

Revisori dei conti

I revisori dei conti sono eletti dal consiglio comunale, in unica votazione e con voto limitato ad uno, assumendo le funzioni assegnate loro dalla legge.

Il regolamento di contabilità disciplinerà i requisiti per la nomina, l'organizzazione e le modalità di finanziamento dell'ufficio dei revisori dei conti.

Saranno altresì previsti i sistemi e le modalità tesi ad assicurare forme idonee di collegamento e cooperazione tra il consiglio comunale, la giunta, il sindaco ed i revisori. Gli uffici comunali dovranno assicurare la più completa assistenza e collaborazione ai revisori dei conti per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 70

Regolamento di contabilità

Il Comune ha adottato il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

Titolo VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 71

Verifica dello statuto

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il segretario generale presenta alla giunta municipale e al consiglio comunale una relazione di verifica dell'attuazione dello statuto comunale; il presidente del consiglio comunale convocherà una sessione straordinaria per discutere la relazione e predisporre le procedure per le eventuali modifiche.

Art. 72

Adozione dei regolamenti e disciplina transitoria

1) I regolamenti richiamati nello statuto, e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto medesimo, se precedentemente adottati entro la stessa data occorrerà verificare la loro compatibilità con il nuovo strumento statutario.

2) Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non in contrasto con le disposizioni di legge o dello statuto medesimo.

Art. 73

Adozione e approvazione statuto e modifiche statutarie

Il presente statuto è approvato in prima seduta col voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro 30 giorni. Lo statuto è approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. E' fatto divieto di riproporre prima di sei mesi dalla loro votazione norme statutarie non approvate dal consiglio comunale o modifica di norme approvate. Lo statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente. Con l'entrata in vigore del presente statuto perde di efficacia il precedente approvato con delibera consiliare n. 76 del 10 maggio 1993.